



Città di **MOLFETTA**

**CORPO DI POLIZIA LOCALE - MUNICIPALE**

Tel. 0803971014 Fax 0803973290

ORDINANZA n. **71527** del **07 DIC. 2017**

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di divieto di vendita ed utilizzo di articoli pirotecnici nel territorio comunale in occasione delle festività natalizie e di fine anno 2017.

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO:**

- Che si è consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività di fine anno di fare esplodere artifici pirotecnici di ogni categoria;
- Che tale condotta generalizzata turba il normale andamento della vita di relazione ed ha dato luogo al verificarsi di fatti anche gravemente lesivi, compromettendo le normali condizioni di sicurezza;
- Che tale usanza minaccia altresì l'incolumità psicofisica degli animali e che il Comune è responsabile della vigilanza sulla osservanza di leggi e regolamenti relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
- Che possono determinarsi danni a carico del patrimonio pubblico a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio di incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici a effetto illuminante;
- Che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti siano fortemente legati alla vendita e all'utilizzo illegale di prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;
- Che l'assordante frastuono determinato dalla simultanea detonazione di numerosissimi articoli pirotecnici, in special modo nella fase culminante dei festeggiamenti di fine anno, può determinare la copertura per l'attuazione di condotte criminali;
- Che occorre dunque, adottare specifico provvedimento contingibile e urgente al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana e conseguentemente vietare dalla data di promulgazione della presente e fino al 3 gennaio 2018 ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico con particolare riguardo a quelli con effetto scoppiante (c.d. cosiddetti botti e petardi) ed ai razzi, utilizzabili da privati non professionisti;

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 *“Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”* in vigore dal 13 agosto 2015, che definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale;

#### **VISTI:**

- L'art. 3 del citato decreto legislativo che classifica gli articoli pirotecnici nelle categorie:
- a) Fuochi d'artificio, categorie F, F2, F3 e F4;
  - b) Articoli pirotecnici teatrali, categorie T1 e T2;
  - c) Altri articoli pirotecnici, categorie P e P2;

— L'art. 5, dello stesso D. L.vo, epigrafato: "*Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici*, per il quale è fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione ai minori di anni 14 i fuochi di categoria F1 e a privati che non siano maggiorenni i fuochi di categoria F2;

VISTI l'art. 53 e 57 del R.D. 18.6.1931 n. 773, gli artt. 82 e seguenti e l'art. 110 del R.D. 6.5.1940 e 703 del C.P.;

VISTO l'art. 54 comma 4° del D. L.vo 18.8.2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito in Legge 24.7.2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5.8.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4bis del D.L.vo 267 del 18.8.2008 e s.m.i.;

### ORDINA

Per tutte le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

A partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il giorno 3 gennaio 2018:

**Il divieto di vendita in forma ambulante e in sede fissa di ogni tipo di fuoco di artificio** non ascrivibile alle categorie F1 e F2, di cui all'art. 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie;

- **Il divieto**, a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 3 gennaio 2018 **di utilizzo di ogni tipo di fuoco di artificio, in luogo pubblico e anche in luogo privato, ove in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti**, nonché gli articoli pirotecnici teatrali ed altri confezionati per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati;
- **E' fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i fuochi di categoria F1 e a privati che non siano maggiorenni i fuochi di categoria F2, così come classificati dall'art. 3 del D. Lgs. 123/2015, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati a professionisti del settore;**

### ORDINA ALTRESI'

Dalle ore 20:00 del 24.12.2017 alle ore 7:00 del 25.12.2017

e

Dalle ore 20:00 del 31.12.2017 alle ore 7:00 del 01.01.2018:

- **Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita nei luoghi privati** senza la licenza di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari e simili, di consentire a chiunque l'uso per l'effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

### RACCOMANDA

- **Di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli.**